



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE LOCALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 06/02/2009

INDICE

Ambito di applicazione

Art 1 Oggetto

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

Art 2 Imposta Comunale sugli Immobili

Art 3 Imposta Comunale sulla Pubblicità

Art 4 Tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

Art 5 Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Art 6 Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP

CAPO II

Definizione agevolata degli atti impositivi

Art 7 Atti non divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

Art 8 Presentazione istanza per la definizione agevolata degli atti impositivi

CAPO III

Definizione agevolata delle liti pendenti

Art 9 Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa Rifiuti Solidi Urbani, Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

Art 10 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

Art 11 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art 12 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art 52, commi 1 e 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Somma Vesuviana in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e controversie tributarie relative liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e succ.ve modifiche e integrazioni, per controversie tributarie pendenti al 31/01/2009 e che alla detta data risultano non essere ancora definite.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- I rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
- I rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta e per mancata impugnazione;
- I rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
- I rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite;
- I carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART.2

Imposta comunale sugli immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del dlgs n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31 Gennaio 2009, relative alle annualità 2008 e retro con il versamento della somma determinata applicando la seguente modalità:

- per gli anni 2008 2007, 2006, 2005 e 2004 versamento della sola imposta con esclusione degli interessi calcolati con le modalità previste dall'art. 14 del dlgs 504 del 1992 e succ. mod., con esclusione della sanzione prevista dall'art. 14 del dlgs 504 del 1992;

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari pendenti alla data del 31 gennaio 2009, relativi alle annualità 2008 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del dlgs n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato dlgs n.504 del 1992.

ART. 3

Imposta comunale sulla pubblicità.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari pendenti alla data del 31 gennaio 2009 relativi alle annualità 2008 2007 e 2006 con il versamento della sola imposta , con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2008 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del dlgs n. 507 1993.

ART. 4

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiori, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo, che non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31 gennaio 2009 nel seguente modo:

- per le annualità 2008, 2007 ,2006, 2005, 2004 mediante il versamento della tassa, dell'addizionale e dalla maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2008 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.70 del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART. 5

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50.comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma2, del dlgs n.507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31 gennaio 2009 relativi alla annualità 2008, 2007, 2006 e 2005 con il versamento della sola tassa, con esclusione di interessi e sanzioni.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2008 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1 , anche i soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista

dall'art. 50, comma 1e2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.51 comma 1, del dlgs n. 507 del 1993.

ART. 6

Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Concessionario del Comune di Somma Vesuviana, a pena di decadenza, entro **31-maggio - 2009** mediante consegna diretta al concessionario, presso gli sportelli preposti al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e/o dal suo concessionario e deve essere compilata, a cura del contribuente, in ogni sua parte indicando dettagliatamente:

- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
- l'indicazione delle somme versate;
- gli estremi del versamento eseguito.

2. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- Relativamente all'Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- Relativamente alla TARSU: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
- Relativamente alla TOSAP: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

3. Le istanze di definizione agevolata delle entrate locali per la regolarizzazione di tributi, devono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante il pagamento, e in *caso di rateizzazione*, di almeno il 20% (venti per cento), *quale prima rata*, del totale dovuto risultante dalla domanda;

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 7

Atti non divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP,

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, non sono ancora divenuti definitivi, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

ART. 8
Presentazione istanza per definizione agevolata
Degli atti impositivi

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli 6 ed 7, i soggetti interessati devono presentare al Concessionario del Comune di Somma Vesuviana, a pena di decadenza, entro il **31/05/2009** mediante consegna diretta al concessionario, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune e dal concessionario, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.
3. L'istanza, compilata a cura del contribuente, deve essere conforme ai requisiti fissati all'art.6 del presente regolamento con particolare riguardo ai punti 3.

Capo III
Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 9
ICI, ICP, TARSU, TOSAP, O ALTRO TRIBUTO

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la tassa sui rifiuti solidi urbani o altro tipo di tributo, anche non più in vigore, relative a controversie tributarie pendenti al 31/01/2009 e che alla detta data risultano non essere ancora definite e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo. Sono comunque dovute le somme iscritte o iscrivibili a ruolo, ma non le sanzioni e gli interessi.

Le liti summenzionate devono essere pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie, anche nel caso in cui non siano decorsi i trenta giorni dalla presentazione del ricorso per il deposito in Commissione Tributaria, oppure il tribunale o la Corte d'Appello, e non, quindi, innanzi alla Corte di Cassazione.

Invece nel caso di lite pendente davanti alla CTR, a seguito di sentenza di primo grado con la quale è stato integralmente respinto il ricorso, oltre al versamento dell'imposta pura devono essere versati anche gli interessi, con esclusione delle sanzioni; nel caso in cui invece il ricorso sia stato parzialmente accolto, L'ente è comunque legittimato a riscuotere tali somme, ma ovviamente fino all'importo risultante dalla sentenza, senza sanzioni ed interessi.

2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Concessionario del Comune di Somma Vesuviana, a pena di decadenza, entro il **31/05/2009**, mediante consegna diretta presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al 31/01/2009 e che alla detta data risulta non essere ancora definita.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al presente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31/05/2009, detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 10

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento della somma residua dovuta, detratto l'importo versato di cui al punto 3 dell'art. 6 e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **31/05/2009**, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune attraverso il suo concessionario e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani, il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata.

2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 300,00, il versamento, a richiesta, detratto il 20% di cui all'art. 6 punto 3, può essere eseguito in massimo 12 rate mensili di pari importo, a partire dalla data di presentazione dell'istanza, con l'applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese, e un importo minimo di euro 100,00, con esclusione dell'ultima rata.

Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 5.000,00, il versamento, a richiesta, detratto il 20% di cui all'art. 6 punto 3, può essere eseguito in massimo 24 rate mensili di pari importo, a partire dalla data di presentazione dell'istanza, con l'applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese, e un importo minimo di euro 100,00, con esclusione dell'ultima rata.

Il pagamento della prima rata, in acconto, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 6 del presente regolamento, non perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima fino al pagamento dell'ultima rata.

Le rate eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione agevolata dei tributi locali, il concessionario dovrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate e gli interessi legali.

3. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

5. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.

ART. 11
Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune attraverso il suo concessionario provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, notificato con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art.9 del presente regolamento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può richiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia intervenuta ulteriore richiesta di dati, l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.

ART. 12
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
2. Il concessionario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.
3. Il concessionario è responsabile dei ritardi rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. Il ritardo sarà sanzionato con una pena pecuniaria pari ad € 10,00 (euro dieci/00) per ogni pratica definita in ritardo. Sono fatte salve le richieste di risarcimento danni esperite dai contribuenti dovute e davanti al Giudice competente.
4. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto.
5. Del presente regolamento si dovrà dare pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, salvi i diritti di riproduzione, ed anche a mezzo di internet, stampa locale ed altro mezzo atto ad assicurare la massima diffusione dello stesso.